



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 20

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Valdegamberi

**DISCIPLINA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE CURE
PALLIATIVE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE
AFFETTE DA MALATTIA TERMINALE O INGUARIBILE. DIVIETO DI
EUTANASIA OMISSIVA E COMMISSIVA E ISTITUZIONE DI
APPOSITO ALBO PER I "CAREGIVERS"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 gennaio 2026.

DISCIPLINA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE CURE PALLIATIVE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA TERMINALE O INGUARIBILE. DIVIETO DI EUTANASIA OMISSIVA E COMMISSIVA E ISTITUZIONE DI APPOSITO ALBO PER I "CAREGIVERS"

Relazione:

La presente proposta di legge regionale veneta si prefigura quattro finalità: 1) rimarcare il diritto alle cure palliative ed alla terapia del dolore da parte della persona umana con la predisposizione di appositi corsi e l'istituzione di un Osservatorio; 2) ribadire il divieto di qualunque forma eutanasi sia nella sua dimensione commissiva, sia omissiva. Non si tratta di un divieto avente natura costitutiva, ma meramente ricognitiva di quanto già sussiste a livello di legislazione statale; 3) promuovere la figura dei "caregivers"; 4) fornire un contributo, da prevedersi nel bilancio di previsione, a favore dell'associazioni che promuovono le cure palliative e che prestano attenzione amorevole alla persona. La proposta di legge veneta, inoltre, vuole rinforzare la vocazione del medico e di tutti coloro che, a vario titolo, operano nel settore sanitario regionale: la cura globale delle persone. La salute, tutelata dall'articolo 32 della nostra Costituzione, assume una dimensione olistica che comprende il benessere fisico, mentale e sociale e non solo la semplice assenza di malattia. È necessario, quindi, che l'attenzione medica non sia esclusivamente indirizzata alla cura di una patologia, ma sia rivolta alla cura della persona nella sua totalità e quindi anche alla sofferenza in tutte le sue forme. Quando si valuta un trattamento è necessario inserire nell'equazione non solo i risultati in termini di sopravvivenza e parametri farmaco economici, ma anche andare a valutare l'effetto sulla qualità della vita. Nel disegnare, dunque, la nostra sanità e nella formazione del personale sanitario è estremamente importante porre attenzione alle tematiche del fine vita e dell'accompagnamento del malato terminale. La legislazione italiana è tra le più avanzate riguardo il trattamento del dolore e l'applicazione delle cure palliative grazie alla legge ordinaria dello Stato 38/2010, nella quale viene sancito il diritto del malato di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Tra i punti salienti di questa legge vi è la promozione di campagne di informazione volte all'opinione pubblica e campagne di formazione per il personale sanitario finalizzate a superare i pregiudizi riguardo l'utilizzo di farmaci per la terapia del dolore (per esempio gli oppiacei). La proposta di legge regionale intende intensificare e sviluppare questo aspetto nel territorio veneto, nonché promuovere, con la collaborazione della Città metropolitana di Venezia, delle province e dei comuni, la creazione di reti capillari nel territorio per offrire sollievo alle persone affette da malattie terminali. In una società in cui le tematiche relative al fine vita sono spesso sulle prime pagine dei giornali è prioritario fornire assistenza all' "unità sofferente", composta non solo dal malato, ma anche dalla famiglia e da tutti coloro che gli stanno vicino. La scelta di ricorrere all'eutanasia o al suicidio assistito, quest'ultimo ritenuto non punibile a certe condizioni dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, costituisce, in molti casi, il risultato del mancato accesso della persona malata alle cure palliative e alla terapia del dolore. Pertanto, con questo progetto, i proponenti intendono ridare linfa alla legge regionale veneta 19 marzo 2009, n. 7

rubricata “Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore”.

DISCIPLINA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE CURE PALLIATIVE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA TERMINALE O INGUARIBILE. DIVIETO DI EUTANASIA OMISSIVA E COMMISSIVA E ISTITUZIONE DI APPOSITO ALBO PER I "CAREGIVERS"

Art. 1 - Finalità della legge.

1. La presente legge, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo delegato 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e salvaguardando il diritto alla vita nel suo naturale sviluppo, favorisce l'accesso alle cure palliative, alla terapia del dolore ed all'assistenza sanitaria per le persone affette da malattia terminale o inguaribile attraverso iniziative, aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella campagna informativa Regioni/Ministero della salute, volte ad illustrare le prestazioni erogabili dalla Regione del Veneto di cui alla legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 "Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore".

2. Le cure palliative e gli interventi rientranti nel concetto di terapia del dolore sono quelli definiti rispettivamente nell'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 1, lettera b) della legge ordinaria dello Stato 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

3. Per gli aspetti non espressamente normati dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative di cui alla legge regionale veneta 19 marzo 2009, n. 7.

Art. 2 - Compiti della Regione e degli enti locali territoriali.

1. La Regione del Veneto si impegna a promuovere il diritto alla vita dal suo inizio fino alla conclusione naturale ed orienta la sua organizzazione sanitaria a questo fine.

2. Nel rispetto delle norme vigenti, è vietata qualsiasi forma di eutanasia sia nella forma commissiva che in quella omissiva. È, altresì, vietata qualsiasi forma di accanimento terapeutico, ossia terapie sproporzionate rispetto ai benefici che producono.

3. La Città metropolitana di Venezia, le province ed i comuni contribuiscono, nell'ambito delle rispettive competenze amministrative, all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo e cooperano con la Regione per la diffusione delle iniziative finalizzate alla conoscenza della rete cure palliative e terapia antalgica.

Art. 3 - Istituzione di corsi sulle cure palliative e sulla terapia del dolore e costituzione di un Osservatorio apposito.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale del Veneto adotta, sentito il parere del Comitato dei direttori generali di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per

la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.” una specifica delibera per avviare un piano di corsi di aggiornamento sulle cure palliative, con relativi crediti formativi, per tutto il personale sanitario e per coloro che svolgono attività di interesse sanitario.

2. È istituito con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso l’Assessorato sanità-servizi sociali-programmazione sociosanitaria della Regione del Veneto, un Osservatorio permanente sulle cure palliative e la terapia del dolore.

3. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono indicati compiti e funzioni dell’Osservatorio, le modalità di nomina dei componenti e la loro durata in carica.

Art. 4 - Contributi.

1. Al fine di garantire il miglioramento della vita del paziente ed un supporto attivo alla famiglia, alle associazioni formalmente riconosciute a livello regionale ed operanti nel settore, nonché a quelle che promuovono il diritto alla vita fino al suo termine naturale, è assegnato un contributo straordinario. Per le suddette finalità, la Regione del Veneto stanZIA nel bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all’esercizio 2026, un importo non inferiore ad euro 2.000.000,00.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il regolamento di determinazione del modello organizzativo, nonché sono definite le modalità di assegnazione dei contributi alle associazioni di volontariato di settore.

Art. 5 - Caregivers.

1. La Regione del Veneto promuove la figura dei “caregivers” di cui all’articolo 1, comma 255, della legge ordinaria dello Stato 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”. A tal scopo, con deliberazione dell’Assessore alla sanità - servizi sociali, viene istituito, entro sessanta giorni e presso ogni comune, un apposito registro da aggiornarsi ogni due anni.

Art. 6 - Interventi a favore dei caregivers.

1. La Regione del Veneto, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”, realizza azioni a supporto, accompagnamento, sostegno psicologico, interventi di sollievo, interventi di sostegno economico, di assistenza per conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, di reinserimento lavorativo, per l’attività formativa e di addestramento, in favore dei caregiver familiari.

2. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale:

- a) individua un numero adeguato di posti presso le strutture accreditate ai quali accedono in via prioritaria le persone anziane o le persone affette da malattia, infermità o disabilità, con finalità di sollevare i caregiver familiari, offrendo loro dei periodi di pausa dal costante impegno di assistenza;
- b) promuove iniziative e misure per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura dei caregiver familiari, favorendo accordi con le associazioni datoriali volti a garantire una maggiore flessibilità oraria e l’attuazione dello smart-working lavorativo;

- c) promuove intese con l'Ufficio scolastico regionale e con le Università per garantire, con misure compensative e dispensative, agli studenti caregiver familiari il raggiungimento, al pari degli altri studenti, del successo scolastico;
- d) promuove la cura e l'assistenza delle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari attraverso forme di sostegno economico in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali;
- e) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente stipulate dai caregiver familiari, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegata all'attività prestata;
- f) sostiene, attraverso appositi bandi a favore degli enti del terzo settore, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di aiuto, destinati ai caregiver familiari.

3. Agli iscritti nel registro di cui all'articolo 5 la Regione del Veneto assicura, tramite le competenti aziende sanitarie, individuate dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale veneta 25 ottobre 2016 n. 19 e successive modificazioni, corsi di formazione gratuita.

4. La partecipazione ai corsi avviene, per i lavoratori dipendenti o in regime di para-subordinazione, tramite apposita richiesta di permesso lavorativo secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge ordinaria dello Stato 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.". L'utilizzo del permesso non pregiudica il numero di giorni spettanti dalla legge n. 104/1992.

Art. 7- Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della presente legge ed al fine di rifinanziare il contributo ai "caregivers" operanti nel territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 295 recante "Approvazione degli indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza dei caregiver familiari, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2020", quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), f), della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge.	3
Art. 2 - Compiti della Regione e degli enti locali territoriali.....	3
Art. 3 - Istituzione di corsi sulle cure palliative e sulla terapia del dolore e costituzione di un Osservatorio apposito.	3
Art. 4 - Contributi.	4
Art. 5 - Caregivers.	4
Art. 6 - Interventi a favore dei caregivers.	4
Art. 7- Norma finanziaria.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore.....	6